



*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.10.20.1/2025A/A2000B s.f. 1

Alla Città di Alessandria
Settore Urbanistica e Sviluppo Economico
Ufficio Commercio in sede fissa
c.a. Arch. Claudio Delponte
protocollo@pec.comune.alessandria.it

OGGETTO: Richiesta di parere concernente la stipula dell'intesa ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 222/2016 . Riscontro.

Con nota ns Prot. n. 20174 del 01/12/2025 è pervenuta allo scrivente Settore una richiesta di parere in merito alla possibilità, per la Città in indirizzo, di limitare l'apertura di determinate tipologie di esercizi commerciali in talune aree del territorio cittadino, mediante stipula dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 222/2016, in attuazione di una Deliberazione del Consiglio comunale – D.C.C. n. 82 del 24/06/2025 – con cui è stata approvata una mozione di indirizzo espressamente finalizzata alla tutela del commercio locale. Alla richiesta di parere sono state allegate la Deliberazione e la mozione predette.

Preliminarmente, è necessario richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 222/2016, a cui si intenderebbe ancorare la limitazione suddetta mediante stipula dell'intesa ivi prevista. Si riporta quindi di seguito il testo di tale disposizione normativa:

“Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo

economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni”.

Dal dettato normativo si evince con chiarezza che il divieto o la soggezione al regime autorizzatorio dell'esercizio delle attività commerciali di cui al D.Lgs. n. 222/2016 deve inquadarsi in un perimetro ben definito e, in particolare:

- può riguardare esclusivamente **zone o aree** della Città **aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico**;
- presuppone l'**individuazione delle attività** interessate **in base al tipo o alla categoria merceologica**, tale da risultare **incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale** poste alla base dell'eventuale stipula dell'intesa;
- deve perseguire le **finalità indicate dall'art. 52 del D.Lgs. 42/2004**, che, in aggiunta a quanto espressamente previsto dall'art. 1, co. 4, sopra citato, fa riferimento al “*decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini*”.

Tale perimetro, entro il quale dovrebbero rigorosamente inquadarsi i contenuti dell'eventuale intesa, garantisce il corretto bilanciamento dei valori e degli interessi collettivi in gioco: la compressione della libertà di iniziativa economica, che trova riconoscimento e tutela nel nostro ordinamento giuridico, in particolar modo a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE, oltre che nell'art. 41 della Costituzione, può trovare giustificazione esclusivamente nella necessità di tutelare interessi quantomeno di pari valore, quali i motivi imperativi di interesse generale richiamati dalla Direttiva predetta e dalla normativa nazionale di attuazione, fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Stante quanto suesposto, per quanto di competenza dello scrivente Settore, si evidenzia la necessità di individuare preliminarmente le ragioni fondanti dell'intesa, oggetto della richiesta di parere, nelle finalità espressamente previste dalla norma di riferimento, che non includono la tutela del commercio locale.

Si ritiene inoltre opportuno che tutte le attività commerciali, oggetto delle limitazioni eventualmente stabilite con l'intesa di cui trattasi, siano individuate mediante criteri generali e astratti chiaramente predeterminati, connessi alla tipologia o alla categoria merceologica, così come disposto dall'art. 1, co. 4, del D.Lgs. n. 222/2016. Si evidenzia infatti come da tale norma e, più in generale, dal quadro normativo complessivo di riferimento discenda l'obbligo di prevedibilità dell'azione amministrativa e di parità di trattamento degli operatori economici, incompatibile con l'individuazione nominativa o puntuale delle attività commerciali soggette a limitazioni.

Per evidenti ragioni di incompetenza, non può invece essere oggetto di valutazione da parte dello scrivente Settore l'aspetto fondamentale concernente il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico delle aree cittadine interessate dell'eventuale intesa e l'incompatibilità di talune



*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*

tipologie di attività commerciali o categorie merceologiche con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale riconducibile delle medesime aree. Tale aspetto dovrà invece essere valutato dal competente Soprintendente, la cui consultazione è espressamente prevista dalla norma di riferimento. Di tale valutazione lo scrivente Settore potrà soltanto prendere atto.

Da ultimo, si rammenta che la stipula dell'intesa ai sensi dell'art. 1, co. 4 del D.Lgs. n. 222/2016 richiede altresì la preventiva acquisizione, da parte del Comune promotore dell'iniziativa, del parere delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, alla luce della documentazione fornita e delle motivazioni in essa addotte, lo scrivente Settore ritiene di non potersi pronunciare positivamente in merito alla richiesta formulata.

Distinti saluti¹

**Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referenti: Dott.ssa Maria Luisa Impallomeni 011.4324025

Dott.ssa Eleonora Morosini 011.4322738

¹"Riservatezza/Privacy

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al medesimo). Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio sono vietati: nel caso in cui lo stesso sia stato ricevuto per errore, si prega di eliminarlo dando cortese avviso al mittente dell'errata ricezione.